



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 16

**11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Lavoro, previdenza sociale)

INTERROGAZIONI

57<sup>a</sup> seduta: giovedì 13 febbraio 2014

Presidenza della vice presidente SPILABOTTE

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE .....	Pag. 3, 5, 8
DELL'ARINGA, <i>sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali</i> .....	3, 5
FRAVEZZI ( <i>Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI- MAIE</i> ) .....	7
* GHEDINI ( <i>PD</i> ) .....	4
ALLEGATO ( <i>contiene i testi di seduta</i> ) .....	9

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Segle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Dell'Aringa.*

*I lavori hanno inizio alle ore 9.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00131, presentata dalla senatrice Gatti e da altri senatori.

DELL'ARINGA, *sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali*. Signora Presidente, con l'atto parlamentare in esame si chiede di conoscere la posizione del Governo in ordine alla possibilità che anche i lavoratori esposti all'amianto beneficino di specifiche deroghe relativamente alle disposizioni previste dal comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto salva-Italia) per le ipotesi di accesso alla pensione in età inferiore a 62 anni.

Più segnatamente, l'onorevole interrogante sollecita il Governo a valutare l'adozione di iniziative volte a prevedere che l'aver lavorato in condizioni di esposizione all'amianto possa rientrare tra le fattispecie – previste dal comma 2-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011 – utili al raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria per accedere al cosiddetto pensionamento anticipato senza penalizzazioni.

A tal proposito, segnalo che negli ultimi mesi il Governo ha già provveduto più volte ad estendere il novero dei casi di deroga al richiamato meccanismo di penalizzazione in relazione ad alcune fattispecie di particolare interesse e meritevolezza sociale.

In particolare, nell'ambito del procedimento di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, il Governo ha espresso parere favorevole ad un emendamento parlamentare – in seguito definitivamente approvato – volto ad includere tra le «prestazioni effettive di lavoro» utili al raggiungimento dell'anzianità contributiva prevista dalla legge anche i periodi di astensione obbligatoria derivanti dalla donazione di sangue e di emocomponenti.

Evidenzio inoltre che l'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha esteso i benefici in materia di accesso alla pensione anticipata, oltre che ai donatori di sangue, anche a coloro che hanno usufruito

dei congedi parentali di maternità e paternità previsti dal decreto legislativo n. 151 del 2001 (e si tratta di migliaia di persone).

Da ultimo, ricordo che la legge di stabilità per il 2014 ha stabilito che «all'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"» (che, come sappiamo, sono quelli volontari). Ciò significa, appunto, che le richiamate penalizzazioni ai fini del pensionamento anticipato non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori che assistono persone con disabilità. Il Governo ed il Parlamento hanno dunque riconosciuto l'elevata importanza di queste fattispecie, sia per il valore sociale che le caratterizza, sia per le oggettive ragioni che le giustificano.

Al tempo stesso, occorre far presente che anche le peculiari situazioni relative ai lavoratori esposti all'amianto sono state oggetto di apposite tutele, seppure in un contesto diverso da quello messo in evidenza in questa sede.

Nel premettere che ogni ulteriore ampliamento dei benefici attualmente previsti richiede uno specifico intervento normativo – con conseguente copertura finanziaria – bisogna osservare che, mentre i benefici previdenziali finora riconosciuti ai lavoratori esposti all'amianto operano in relazione all'aspettativa di vita (probabilmente ridotta a seguito dell'esposizione alle polveri di amianto), le deroghe introdotte dal legislatore, per non incorrere nelle penalizzazioni previste per l'accesso al pensionamento anticipato prima dei 62 anni, sono invece volte a riconoscere ai fini pensionistici, come «prestazioni effettive di lavoro» anche i periodi nei quali non è stata prestata attività lavorativa in virtù di specifiche disposizioni. Vi è dunque una differenza fra le due fattispecie.

In conclusione, il Governo è assai interessato al tema proposto e posso anticipare che chiederò agli uffici del Ministro e all'INPS di verificare la possibilità di introdurre la deroga richiesta, con particolare riguardo ai profili finanziari dell'ipotizzata estensione, per poter aprire in seguito un confronto con il Ministero dell'economia.

**GHEDINI (PD).** Signora Presidente, ringrazio il sottosegretario Dell'Aringa per aver ricostruito il percorso d'implementazione – o meglio, modifica – successiva delle norme di salvaguardia introdotte nella riforma delle pensioni operata con il decreto «salva Italia».

Con riferimento alla mia condizione rispetto alla risposta del Sottosegretario, mi aggrappo alla sua affermazione finale per potermi dichiarare moderatamente soddisfatta dall'intenzione espressa di valutare approfonditamente la fattispecie che la collega Gatti ed io, insieme agli altri firmatari dell'interrogazione, abbiamo messo all'attenzione, per valutarne la possibilità di riconsiderazione.

Pur restando convinta che l'analisi del profilo finanziario sia indispensabile a sostegno di tale necessità, sottolineo due elementi: già l'interrogazione metteva in evidenza – e bene, a mio modo di vedere – la con-

traddizione esistente tra il riconoscimento di un profilo di compensazione implicito nella definizione dei benefici previdenziali ed i profili sia anagrafici sia contributivi riconosciuti ai lavoratori esposti all'amianto.

Con riferimento all'introduzione di penalizzazioni nell'accesso al cosiddetto pensionamento anticipato, ricordo che parliamo di persone, donne e uomini, con carriere lavorative molto lunghe (rispettivamente di 41 e 42 anni), rispetto alle quali il riconoscimento dei benefici agli esposti certamente certifica carriere più brevi in funzione di compensazione rispetto all'aspettativa di vita indubbiamente ridotta.

Ora, che purtroppo l'aspettativa di vita risulti ridotta vi sono freddi dati statistici a comprovarlo in maniera del tutto evidente, e mi riferisco ad una questione che ha toccato il mio territorio da vicino: ancora in queste settimane, abbiamo assistito ad una catena di decessi per esposizioni che risalgono ad oltre trent'anni fa. Parliamo di persone di età anagrafiche mediamente comprese tra i 55 e i 65 anni, quindi abbastanza giovani. La normativa esistente non riconosce – o meglio, mantiene – le penalizzazioni, com'è stato ricordato, ma non solo (e questo non era messo in evidenza dall'interrogazione, quindi lo aggiungo io): mantiene infatti il paradosso del calcolo dell'adeguamento dell'aspettativa di vita, ossia dei tre mesi aggiunti ogni tre anni, che ovviamente per queste persone purtroppo opera in termini inversi ed avversi.

In conclusione, incalzeremo dunque il Governo perché tali valutazioni vengano fatte al più presto. Visto che è stata dichiarata la necessità di un intervento normativo, ne deduco che non sia sufficiente la via amministrativa: preannuncio dunque che ci apprestiamo a presentare un atto parlamentare su cui appoggiare tale adeguamento.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00423, presentata dal senatore Fravezzi.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*.

Passo ad illustrare l'atto parlamentare del senatore Fravezzi inerente all'utilizzo dei buoni lavoro (cosiddetti *voucher*) nell'ambito delle attività agricole a carattere stagionale.

In via preliminare è opportuno ricordare che le modifiche alla vigente normativa in materia di lavoro accessorio, introdotte dalla legge di riforma del mercato del lavoro (legge n. 92 del 2012), hanno comportato, da un lato, una forte semplificazione dello strumento dei *voucher* e, dall'altro, uno snellimento del relativo quadro normativo mediante l'eliminazione delle causali soggettive e oggettive che ne consentivano il ricorso, sostituite con una disposizione che prevede limiti di carattere essenzialmente economico.

Il nuovo articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede, infatti, la possibilità di ricorrere sempre e comunque a prestazioni di lavoro accessorio, tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico. Tale limite, pari a 5.000 euro, originariamente quantificato

in relazione alla attività prestata nei confronti del singolo committente, va oggi riferito al compenso massimo che il lavoratore può percepire nel corso dell'anno solare attraverso prestazioni aventi carattere accessorio, indipendentemente dal numero dei committenti.

Tanto premesso, occorre considerare che le nuove disposizioni in materia di lavoro accessorio recano una particolare disciplina per il settore agricolo, in cui l'utilizzo di tale strumento risulta possibile con riferimento «alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» (diventato articolo 70, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 276 del 2003).

Trattasi, in particolare, dei «produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato ovvero, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti». Tali attività non possono, inoltre, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

In altri termini, in base alla nuova normativa, risulta possibile utilizzare in agricoltura i *voucher* sino a 5.000 euro, solo là dove l'attività sia svolta da pensionati o studenti ovvero, a prescindere dalla tipologia del lavoratore interessato, nella misura in cui la stessa venga svolta in favore dei piccoli imprenditori agricoli.

Con specifico riferimento al quesito posto dall'interrogante, inerente alla possibilità che anche i produttori agricoli con un volume d'affari superiore a 7.000 euro annui possano ricorrere ai buoni lavoro per svolgere attività agricola stagionale avvalendosi di qualsiasi tipologia di prestatore, faccio presente che un'estensione della platea dei prestatori di lavoro nel settore in argomento non può prescindere da uno specifico intervento di carattere normativo che il Governo valuterà con la dovuta attenzione.

Da ultimo, colgo l'occasione per ricordare che l'articolo 46-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, modificando il comma 32 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, ha stabilito che – per l'anno 2013 – prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi (compresi gli enti locali), da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite massimo di corrispettivo per anno solare di 3.000 euro.

La proroga – per l'anno 2014 – della possibilità di cumulo tra compensi da lavoro accessorio e indennità di prestazione a sostegno del reddito, nell'ambito di 3.000 euro nell'anno solare, per l'impiego dei percettori di prestazioni a sostegno del reddito in tutti i settori, è stata approvata al Senato, in Commissione affari costituzionali, in sede di conversione in legge del cosiddetto decreto milleproroghe. Quindi, si aspetta l'approvazione definitiva di tale provvedimento per estendere al 2014 questa possibilità di cumulo.

Per il resto, occorre – ripeto – una norma che il Governo intende analizzare con un atteggiamento positivo, nei confronti di questa eventuale proposta.

FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Prendo atto – in realtà, ne ero consapevole – del fatto che occorre una modifica normativa. L'intento della interrogazione a mia firma era proprio quello di mettere in risalto una situazione di evidente difficoltà nella quale spesso si trovano, nei periodi di raccolta, i piccoli imprenditori agricoli. Si parla della soglia dei 5.000 euro o dei 7.000 euro (a meno che non si vogliano favorire presunte dichiarazione dei redditi, ma mi limito a questo eufemismo).

Sarebbe auspicabile, pertanto, una maggiore flessibilità ampliando la platea dei beneficiari. Come ho specificato nell'interrogazione a mia firma, si chiede di intervenire per i periodi molto ristretti delle raccolte stagionali. Insisto, dunque, affinché il Governi valuti tale richiesta.

Peraltro, ho presentato uno specifico disegno di legge al riguardo, affinché venga ampliata la platea dei beneficiari, per periodi limitati dell'anno. Mi rendo conto che nella normalità o per periodi di tempo più lunghi è giusto che vengano previste altre forme contrattuali, anche a tutela del lavoratore.

In alcune realtà del Paese, però, dove vi è un controllo molto puntuale da parte degli organi preposti, si verificano situazioni anche piuttosto imbarazzanti, con l'erogazione di sanzioni elevate. Cito un esempio banale: se, nel periodo della vendemmia, magari cambia il fattore meteorologico, allora si chiede di intervenire a parenti, ad amici del bar o a colleghi di lavoro; accade, però, che questi debbano improvvisamente fuggire nelle campagne perché arrivano gli ispettori (che giustamente svolgono il loro lavoro).

In prospettiva, chiederei (questa, però, è una valutazione politica) che nella materia del lavoro vengano introdotti meccanismi più flessibili per alcune fattispecie. Non si tratta di una deregolamentazione perché – ripeto – ciò riguarda solo i periodi stagionali, della raccolta, come d'altra parte è già previsto per altri settori produttivi. Ricordo che l'agricoltura privilegia soprattutto i disoccupati e gli studenti.

Confido, dunque, nel fatto che il Governo ed anche la Commissione – visto che ho presentato uno specifico disegno di legge – possano prendere in considerazione tale proposta, al fine di trovare il giusto equilibrio tra le diverse esigenze. Peraltro, la flessibilità concessa per determinati periodi dell'anno non favorirebbe il lavoro nero, che anzi emergerebbe con il *voucher* (anche se ci si avvalsesse di persone che svolgono altre professioni, a prescindere dai limiti di reddito); sarebbe legata solo a periodi limitati e avrebbe la caratteristica dell'eccezionalità.

Comprendo l'intento del legislatore che anche recentemente è intervenuto in materia con un decreto legislativo. Ripeto che, per attività prolungate nel tempo, è giusto che vengano messe in campo altre forme contrattuali, che ovviamente tutelano di più il lavoratore.

Apprendo – in questo caso, con soddisfazione – che comunque vi è l'impegno a vagliare la materia. In una situazione di tale tenore e, in ge-

nerale, in situazioni in cui mediamente si rispettano molto le norme, anche questo può costituire un'apertura significativa per una fattispecie che comunque – me ne rendo conto – è molto puntuale.

Ribadisco dunque di apprezzare l'apertura da parte del Sottosegretario a vagliare il punto.

PRESIDENTE. Ringraziamo il sottosegretario Dell'Aringa.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 9,30.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

GATTI, D'ADDA, GHEDINI Rita, MATTESINI, FAVERO, PARENTE, ANGIONI, SPILABOTTE. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto decreto salva Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto nuovi requisiti per l'accesso alla pensione anticipata, prevedendo, tra l'altro, l'introduzione di un sistema di penalizzazioni che si attiva qualora gli aventi diritto – gli uomini con un'anzianità contributiva di almeno 42 anni e 1 mese e le donne di almeno 41 anni e 1 mese – anticipino l'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; è infatti prevista l'applicazione di una riduzione di 1 punto percentuale del trattamento pensionistico per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto alla predetta soglia anagrafica e tale percentuale annua è elevata a 2 punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni;

l'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha successivamente stabilito la non applicabilità delle predette penalizzazioni ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora questa derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria;

tra i periodi suddetti, purtroppo, non sono incluse le maggiorazioni concesse ai lavoratori esposti all'amianto che, come noto, usufruiscono di benefici previdenziali – variabili a seconda dell'evento che lo ha determinato, della durata dell'esposizione e del momento in cui sono stati richiesti – utili sia ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche sia della maturazione del diritto di accesso alle medesime;

tale esclusione presenta, a parere degli interroganti, aspetti paradossali, poiché, da un lato, l'ordinamento garantisce ai lavoratori esposti all'amianto il diritto di anticipare il pensionamento in ragione dei maggiori rischi cui sono sottoposti – legati a una possibile minore aspettativa di vita rispetto alla media –, mentre, dall'altro, li penalizza per ciò che attiene all'importo del trattamento pensionistico che percepiranno, in ragione della medesima anticipazione;

la riforma pensionistica del dicembre 2011, avendo previsto un parametro anagrafico, 62 anni, indifferenziato per il meccanismo delle penalizzazioni – e quindi non tenendo conto della diversa aspettativa di vita

dei lavoratori esposti all'amianto – presenta, a parere degli interroganti, profili di iniquità che andrebbero urgentemente sanati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga condivisibili le ragioni brevemente esposte in premessa e se non intenda promuovere l'adozione di urgenti provvedimenti, anche di carattere normativo, volti a consentire ai lavoratori esposti all'amianto di usufruire di deroghe relativamente alle disposizioni attinenti alle penalizzazioni di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

(3-00131)

FRAVEZZI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», in vigore dal 18 luglio 2012, ha apportato una significativa innovazione nella disciplina del lavoro occasionale accessorio;

l'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall'articolo 32, comma 1, della legge sopra richiamata definisce la prestazione di lavoro accessorio e l'ambito di applicazione;

nel settore agricolo, in particolare, è prevista, per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (ossia produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro), la possibilità di ricorrere ai buoni lavoro per svolgere qualsiasi attività agricola, anche se non stagionale, impiegando qualsiasi tipologia di prestatore, purché non sia stato iscritto l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli entro il limite di 3.000 euro/annui, mentre per le aziende con volume d'affari superiore a 7.000 euro è prevista esclusivamente la possibilità di utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e studenti) ma solo nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale;

considerato che:

i buoni lavoro sono molto pratici e snelliscono le incombenze amministrative che caratterizzano la regolarizzazione di un rapporto di lavoro, facilitando anche la lotta al lavoro illegale;

alcuni lavori in ambito agricolo come la vendemmia, la raccolta delle olive o delle mele, per la stagionalità che li caratterizza, necessitano di reperimento urgente per brevi periodi di manodopera occasionale e saltuaria;

la limitazione imposta dalla legge per i produttori agricoli con volume d'affari annuo superiore a 7.000 euro di avvalersi per il lavoro occasionale accessorio solo di studenti o pensionati mal si concilia con la necessità di reperire con urgenza manodopera,

si chiede di sapere se non sia il caso di estendere anche ai produttori agricoli con volume d'affari superiore a 7.000 euro annui la possibilità di ricorrere ai buoni lavoro per svolgere attività agricola stagionale impiegando qualsiasi tipologia di prestatore.

(3-00423)



